

Procedimento Unitario R.G.N. 31-1//2023



Scrit. u. 24/24
Liq. Giud. u. 16/24
F.U. u. 15/16/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di ALTILIA ACQUE S.R.L. (C.F. e P. IVA 01705460705), con sede legale in Sepino (CB), C/da Piana dell'Olmo snc;

rilevato che con più ricorsi successivamente riuniti, ed annessa documentazione, una pluralità di creditori ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di ALTILIA ACQUE S.R.L. (C.F. e P. IVA 01705460705), con sede legale in Sepino (CB), C/da Piana dell'Olmo snc, il tutto, sintetizzabile nel modo che segue:

- Con ricorso depositato il 4.9.2023 (iscritto al n. PU 31-1/23), la domanda di apertura della LG è stata avanzata da LOGISTICA TRASPORTI E SPEDIZIONI GRILLO SRL (C.F. e P. IVA 01697500625), fondata sul credito di euro 46.798,35, portato da una pluralità di fatture; in quella sede, il ricorrente ha altresì evidenziato di aver spiegato intervento in un altro procedimento, parimenti volto alla liquidazione giudiziale della medesima parte resistente ed introdotto dalla Curatela del Fallimento Terme di Sepino, pendente presso il Tribunale di Campobasso, rigettato per intervenuto accordo tra le parti, con declaratoria di inammissibilità dell'intervento in quanto posto in essere allorché la causa era già stata trattenuta in decisione;
- Con ricorso depositato il 23.10.2023 (iscritto al n. PU 36-1/23), la domanda di LG è stata proposta da LUCANIACAPS s.r.l. (P. IVA = 05603240655), fondata sul credito di euro 59.180,12, portati dal decreto ingiuntivo emesso n.



243/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 19.7.2023 e dall'assegno bancario rimasto impagato n. 9359300731-01;

- Con ricorso depositato il 18.9.2024 (iscritto al n. PU 32-1/24), la domanda di LG è stata proposta da ITALFOR S.r.l. (C.F./P.I. 01212750762), fondata sul credito di euro 2.696.288,11, portato da fatture relative ai rapporti commerciali tra le parti ed aventi ad oggetto la fornitura di materiale per l'imbottigliamento e il confezionamento di acqua minerale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in Sepino (CB) (cfr. visure camerali in atti);

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di acque minerali, nonché produzione e vendita di bevande analcoliche derivate di qualsiasi tipo, oltre alle ulteriori attività di cui alla visura camerale in atti, alla quale si rimanda;

evidenziato che il debitore, posto nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica, si è costituito nei plurimi procedimenti, articolando le seguenti difese:

- Nei PU 31-1/23 e 36-1/23 ha rappresentato la pendenza di una procedura di concordato preventivo, con conseguente necessità di attenderne l'esito, avuto riguardo alla priorità di trattazione delle domande volte alla composizione della crisi d'impresa rispetto alle procedure di tipo liquidatorio;
- Ha proposto domanda di concordato preventivo, dapprima in bianco, alla quale ha fatto seguito il deposito del piano, iscritta al n. PU 35-1/23, poi definita con decreto di inammissibilità emesso dal Collegio fallimentare in data 5.12.2024;
- Con memoria da ultimo depositata in data 30.10.2024 nel PU n. 32-1/24, ha aderito alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

disposta la riunione di tutte le domande volte all'apertura della liquidazione giudiziale, al fine di consentirne la trattazione unitaria e assicurata la precedenza



nella trattazione alla domanda di concordato preventivo proposta da ALTILIA ACQUE ed iscritta al PU 35/23;

ricostruita la vicenda processuale nei termini che precedono;

ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in capo alla parte debitrice, avuto riguardo alle seguenti circostanza:

- L'ingente esposizione debitoria, non contestata nel merito, avuto riguardo ai crediti portati dalle parti che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- L'esito negativo della procedura concordataria, definito con decreto di inammissibilità emesso in data odierna, le cui argomentazioni devono essere in questa sede integralmente richiamate con particolare riferimento anche alla manifesta inidoneità rispetto agli obiettivi prefissati;
- Dalla visura camerale aggiornata al 17.12.2023 (acquisita nel PU 36-1/23), l'ultimo bilancio depositato risaliva al 2021;
- La pendenza di una pluralità di domande volte all'apertura della liquidazione giudiziale della medesima debitrice, sia nella presente sede, sia in precedenza (avuto riguardo a quella introdotta dalla Curatela Terme di Sepino);
- L'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS, pari ad euro 34.681,98, già affidati in carico all'Agente della Riscossione, alla data del 1[^].9.2023, confermata al 6.12.2023;
- La pendenza di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, pendente presso l'intestato Tribunale (cfr. certificazione del 12.12.2023 della Cancelleria esecuzioni, nel PU 36-1/23);

vista, nella sostanza, l'assenza di contestazione ad opera della parte debitrice, che ha aderito alla domanda dei creditori, anche a seguito dell'esito negativo della procedura concordataria;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visto l'albo ex art.356 CCI;

P.Q.M.



visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ALTILIA ACQUE S.R.L. (C.F. e P. IVA 01705460705), con sede legale in Sepino (CB), C/da Piana dell'Olmo snc;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

NOMINA

Curatore il dott. Carmine Franco D'Abate, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 co.3, 358 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;



STABILISCE

il giorno **2 aprile 2025** ore **10.00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.



Così deciso in Campobasso, 5 dicembre 2024.

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 06/12/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosaria Panichella

